



## NEWSLETTER

anno 8°/2020 - newsletter 3/2020

Aggiornata al 31/03/2020

### PRIMO PIANO

---

- ◆ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - Pubblicata in data 2 marzo 2020 la Direttiva (UE) 2020/284 del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.
- ◆ ESMA - L'ESMA, a seguito di un confronto con le Autorità Nazionali di Vigilanza, ha formulato delle raccomandazioni rivolte agli operatori del mercato sulla gestione degli impatti del COVID-19.
- ◆ ESMA - In pubblica consultazione una proposta di modifica agli obblighi di trasparenza così come individuati dagli articoli da 3 a 13 del Regolamento (EU) 600/2014 (MiFIR).
- ◆ CONSOB - La Consob, con delibera 21300 del 12 marzo, ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini endoprocedimentali di cui ai procedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento n. 18750/2013.

## SOMMARIO

<b>PRIMO PIANO</b>	<b>1</b>	<b>DI MILANO: N. 184 - ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DIVERSI AL RICORRERE DI CONDIZIONI "SOGGETTIVE" DEI SOCI (ARTT. 2348, 2351 E 3468 C.C.; ARTT. 127-QUATER E 127-QUINQUIES, TUF)</b>	<b>12</b>
<b>1. LEGISLAZIONE EUROPEA</b>	<b>4</b>	<b>4.6. MASSIMA APPROVATA DALLA COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO: N. 185 - CLAUSOLE STATUTARIE DI "CHANGE OF CONTROL" CHE DISCIPLINANO GLI EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ-SOCIE (ARTT. 2355-BIS E 2469, C.C.)</b>	<b>13</b>
<b>1.1. DIRETTIVA IVA: I NUOVI OBBLIGHI PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	<b>4</b>	<b>4.7. MASSIMA APPROVATA DALLA COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO: N. 186 - CLAUSOLE STATUTARIE ANTI-DILUIZIONE (ARTT. 2346, CO. 4 E 2468, CO. 2, C.C.)</b>	<b>14</b>
<b>2. LEGISLAZIONE NAZIONALE</b>	<b>5</b>	<b>4.8. ASSEMBLEA SOCIETARIA A DISTANZA NELLA MASSIMA EMERGENZIALE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>/</b>	<b>5</b>	<b>4.9. RIFORMA DEI TASSI DI RIFERIMENTO DEL MERCATO: IL PUNTO DEL COMITATO DI BASILEA.</b>	<b>15</b>
<b>3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA</b>	<b>6</b>	<b>4.10. EMANATE LA RACCOMANDAZIONI ESMA PER L'ALLINEAMENTO DI MIFIR RISPETTO ALL'OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE SULL'EMIR REFIT.</b>	<b>16</b>
<b>3.1. CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ QUOTATE: PUBBLICATO IL RAPPORTO CONSOB PER IL 2019.</b>	<b>6</b>	<b>4.11. COVID-19: RACCOMANDAZIONI ESMA PER GLI OPERATORI DEL MERCATO.</b>	<b>17</b>
<b>3.2. SHRD II: IL TESTO DEL DECRETO CON L'AUMENTO DELLE SANZIONI PER LE QUOTATE IN DISCUSSIONE AL PARLAMENTO</b>	<b>7</b>	<b>4.12. COVID-19: PER GLI EMITTENTI STAR RESTA L'OBBLIGO DI PUBBLICARE LA RELAZIONE ANNUALE 2019.</b>	<b>18</b>
<b>4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&amp;A8</b>		<b>4.13. FATTORI ESG E PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO: RICHIAMO DI ATTENZIONE CONSOB.</b>	<b>19</b>
<b>4.1. CREDITO AGEVOLATO: I DATI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DELLE OPERAZIONI DI MARZO 2020.</b>	<b>8</b>	<b>4.14. MIFIR: IN CONSULTAZIONE LE PROPOSTE DI MODIFICA ESMA AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER GLI STRUMENTI NON RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE</b>	<b>20</b>
<b>4.2. FONDI COMUNI MONETARI: PUBBLICATE LE TRADUZIONI UFFICIALI DELLE LINEE GUIDA ESMA SUGLI STRESS TEST</b>	<b>9</b>	<b>4.15. COVID-19: SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI CONSOB E PROCEDIMENTI ACF.</b>	<b>21</b>
<b>4.3. CRD V: CONSULTAZIONE EBA SULL'AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA GLOBALE</b>	<b>10</b>	<b>4.16. ESMA: CONSULTAZIONE SUL REGOLAMENTO BENCHMARK SULLE NUOVE PROPOSTE DI RTS.</b>	<b>22</b>
<b>4.4. IL COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA (BCBS) SU VULNERABILITÀ, RISCHI EMERGENTI, INIZIATIVE DI VIGILANZA ED ATTUAZIONE DI BASILEA III</b>	<b>11</b>		
<b>4.5. MASSIMA APPROVATA DALLA COMMISSIONE SOCIETÀ DEL CONSIGLIO NOTARILE</b>			

<b>4.17. COVID-19: LE MISURE DELL’EIOPA PER IL SISTEMA ASSICURATIVO EUROPEO</b>	<b>23</b>
<b>4.18. COVID-19: COMUNICAZIONE ESMA SULLA VIGILANZA DEGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO SFTR</b>	<b>24</b>
<b>4.19. COVID-19: IVASS PROROGA I TERMINI PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE</b>	<b>25</b>
<b>4.20. COVID-19: CHIARIMENTI EBA SU VIGILANZA PRUDENZIALE, TUTELA DEI CONSUMATORI E SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	<b>26</b>
<b>4.21. COVID-19: CHIARIMENTI ESMA SULL’APPLICAZIONE DELL’IFRS 9 PER LE PERDITE ATTESE.</b>	<b>27</b>
<b>4.22. AML: NUOVE DISPOSIZIONI BANCA D’ITALIA PER LA CONSERVAZIONE ED UTILIZZO DI DOCUMENTI, DATI ED INFORMAZIONI.</b>	<b>28</b>
<b>4.23. DECRETO CURA ITALIA: CHIARIMENTI SULLA PORTATA DELLA SOSPENSIONE PER AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA CONSOB.</b>	<b>29</b>
<b>4.24. BREXIT: RICHIAMO DI ATTENZIONE CONSOB SULLE MISURE DA ADOTTARE ENTRO IL 2020.</b>	<b>30</b>
<b>4.25. FIA: IN CONSULTAZIONE LE LINEE GUIDA ESMA SULLA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA LEVA FINANZIARIA.</b>	<b>31</b>
<b>5. PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E NEWS</b>	<b>34</b>

<b>5.1. L’INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE CRIPTOVALUTE: LA DEFINIZIONE “FUNZIONALE” DELLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO.</b>	<b>34</b>
--	-----------

## **1. LEGISLAZIONE EUROPEA.**

### **1.1. Direttiva IVA: i nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.**

*IMEL E IP* Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 2 marzo 2020 la Direttiva (UE) 2020/284 del 18 febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Lo scopo di tale Direttiva è quello di rafforzare la lotta contro le frodi in materia di IVA mediante una più specifica e chiara definizione dei concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché dei mezzi per l'individuazione di tali localizzazioni.

La localizzazione del pagatore e del beneficiario, così come individuata dalla Direttiva IVA dovrebbe far scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione.

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovranno essere adottate dagli Stati Membri entro il 31 dicembre 2023. Tali disposizioni dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 2024.

## **2. LEGISLAZIONE NAZIONALE.**

/



### **3. DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.**

#### **3.1. Corporate governance delle società quotate: pubblicato il Rapporto Consob per il 2019.**

SOCIETÀ  
QUOTATE Pubblicato dalla Consob il Rapporto sulla corporate governance delle società quotate italiane per il 2019.

Detto Rapporto fornisce evidenze in merito ad assetti proprietari, organi sociali, assemblee e operazioni con parti correlate, sulla base di dati desunti da segnalazioni statistiche di vigilanza e informazioni pubbliche. Lo stesso, in particolare, attua una ricognizione di alcuni fenomeni la cui evoluzione è legata a innovazioni regolamentari intervenute negli anni scorsi, con riferimento a:

- la maggiorazione del diritto di voto, con riferimento a società che hanno emesso azioni a voto multiplo e previsto le cosiddette *loyalty shares*;
- la presenza femminile negli organi di amministrazione delle società quotate italiane, con l'esame dei dati relativi all'ultima stagione assembleare (giugno 2019), in cui tale parametro ha registrato i valori massimi;
- l'attivismo degli investitori istituzionali, con l'esame dei dati sulla partecipazione degli azionisti alle assemblee delle 100 società quotate a più alta capitalizzazione oltre al voto espresso sulla politica in materia di remunerazione, considerato quale indicatore della loro partecipazione alla vita delle società;
- il rapporto tra corporate governance e sostenibilità, che ha registrato un aumento dell'attenzione delle società ai fattori ESG (Environment, Social, Governance) e, più in particolare, la previsione di nuovi parametri per retribuzioni più "sostenibili", quale l'attenzione a tematiche sociali e/o ambientali.

Per consultare il Rapporto, cliccare [qui](#).

### **3.2. SHRD II: il testo del decreto con l'aumento delle sanzioni per le quotate in discussione al Parlamento.**

*SOCIETÀ*  
*QUOTATE* È stato pubblicato il testo dello schema di decreto legislativo sottoposto dal Governo al parere del Parlamento di attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario ai sensi della Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD II).

In particolare, il decreto prevede una serie di modifiche alle norme del TUF che disciplinano le sanzioni amministrative Consob applicabili in tema di politica di remunerazione e compensi corrisposti e in tema di operazioni con parti correlate.

Lo schema di decreto è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere entro il prossimo 11 marzo.

Per consultare lo Schema del Decreto, cliccare [qui](#).

#### 4. ORIENTAMENTI, LINEE GUIDA E Q&A

##### 4.1. **Credito agevolato: i dati utili per la determinazione dei tassi delle operazioni di marzo 2020.**

*BANCHE E  
INTERMEDIARI  
FINANZIARI EX  
ART. 106 TUB* La Banca d'Italia ha comunicato i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di marzo 2020.

In particolare, per quanto riguarda il rendimento medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, relativo al mese di febbraio 2020, il valore da considerare è pari a -0,303; per quanto riguarda la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione, relativa al mese di gennaio 2020, il valore da considerare è pari a 0,828.

Per consultare la Comunicazione, cliccare [qui](#).



#### 4.2. Fondi comuni monetari: pubblicate le traduzioni ufficiali delle Linee guida ESMA sugli stress test.

AUTORITÀ  
COMPETENTI,  
FONDI  
COMUNI  
MONETARI

L'ESMA ha pubblicato le traduzioni ufficiali degli Orientamenti sugli scenari delle prove di stress nel quadro del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (Regolamento FCM).

(FCM),  
NONCHÉ  
GESTORI DI  
FCM

Tali Orientamenti stabiliscono, in particolare, parametri di riferimento comuni per gli scenari delle prove di stress come previsto dall'art. 28 del Regolamento FCM da includere nelle prove di stress stesse tenendo conto dei seguenti fattori:

- le variazioni ipotetiche del livello della liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM;
- le variazioni ipotetiche del livello di rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, compresi gli eventi creditizi e di *rating*;
- le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di interesse e dei tassi di cambio;
- i livelli ipotetici di riscatto;
- l'ampliamento o la riduzione ipotetici degli scarti tra gli indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio;
- gli *shock* macro-sistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme.

Gli Orientamenti si applicano a partire da due mesi dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *web* dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Per consultare le traduzioni degli Orientamenti, cliccare [qui](#).

#### **4.3. CRD V: consultazione EBA sull'aggiornamento delle modalità di individuazione degli enti a rilevanza sistemica globale.**

*BANCHE E  
IMPRESE DI  
INVESTIMENTO*

L'EBA ha avviato una consultazione per provvedere all'aggiornamento delle modalità di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e delle relative riserve di capitale come da mandato previsto dall'art. 131 della Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) che modifica la Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale. Dette modifiche hanno ad oggetto, in particolare:

- il Regolamento Delegato (Ue) 1222/2014 che integra la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1030/2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale;
- le Linee guida EBA che precisano gli indicatori a rilevanza sistemica a livello globale e la relativa informativa.

Tali modifiche fanno seguito alle novità introdotte dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) al sistema regolamentare di identificazione delle banche di rilevanza sistemica globale del 2018.

La consultazione avrà termine il 5 giugno 2020.

Per consultare il Documento di Consultazione, cliccare [qui](#).

#### **4.4. Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) su vulnerabilità, rischi emergenti, iniziative di vigilanza ed attuazione di Basilea III.**

*BANCHE* Il BCBS) si è riunito per:

- esaminare i rischi che incidono sul sistema bancario;
- promuovere una serie di iniziative di vigilanza;
- discutere sull'attuazione degli accordi di Basilea III.

Nel corso dell'incontro sono state in particolare approfondite le vulnerabilità associate alla leva finanziaria e alle *collateralised loan obligations (CLO)*, con l'impegno da parte del Comitato di proseguire i lavori per misurare e mitigare i rischi, rivedere l'attuale sistema regolamentare di tali esposizioni e quantificare ulteriormente le esposizioni dirette e indirette delle banche. Inoltre, i membri del Comitato hanno discusso sui progressi compiuti dalle banche nella preparazione alla transizione dal tasso Libor ai tassi di riferimento alternativi e dei rischi finanziari connessi al clima.

Il Comitato ha poi comunicato che porrà in consultazione un documento sulla resilienza operativa delle banche e un rapporto sull'utilizzo della riserva di capitale anticiclica.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).

**4.5. Massima approvata dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano: n. 184 - Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni “soggettive” dei soci (artt. 2348, 2351 e 3468 c.c.; artt. 127-*quater* e 127-*quinqüies*, TUF).**

*SOCIETÀ PER AZIONI* Secondo la Commissione Società del Consiglio notarile di Milano, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2351, co. 3, c.c., artt. 127-*quater* e 127-*quinqüies*, TUF), sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. mediante le quali, senza dar vita a una categoria di azioni ai sensi dell’art. 2348 c.c., vengono attribuiti diritti diversi in dipendenza di circostanze relative al singolo socio, astrattamente riferibili al socio non determinato, purché non diano luogo a condizioni meramente potestative o a differenziazioni illegittimamente discriminatorie. Le medesime clausole sono altresì legittime nella s.r.l., non determinando in tal caso la creazione di un diritto particolare ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., né la creazione di una categoria di quote.

In mancanza di diverse disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto, l’introduzione di tali clausole è deliberata dall’assemblea con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento, salvo il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. g), c.c. (per le s.p.a.) o dell’art. 2473, co. 1, c.c. (per le s.r.l.), ove ne ricorrano le condizioni.

Per consultare la Massima, cliccare [qui](#).

**4.6. Massima approvata dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano: n. 185 - Clausole statutarie di “change of control” che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni di società-socie (artt. 2355-bis e 2469, c.c.).**

*SOCIETÀ PER AZIONI* Le c.d. clausole statutarie di «change of control» - relative al trasferimento del controllo di una società socia - sono idonee a produrre effetti esclusivamente sulle partecipazioni della società nel cui statuto sono introdotte, mentre sono inefficaci nei confronti del trasferimento delle partecipazioni della società socia. Esse, quindi, possono stabilire regole o limiti aventi ad oggetto soltanto le azioni o quote detenute dalla società socia, per il caso in cui si verifichi un trasferimento del controllo su quest'ultima.

Sono pertanto legittime ed efficaci, ad esempio, le clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni in caso di trasferimento a una società detenuta al cento per cento dal socio alienante o da questi controllata di diritto ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., qualora detto trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del possesso totalitario o del controllo di diritto o qualora sia comunque previsto, per il verificarsi di tali circostanze, un obbligo di ri-trasferimento.

Parimenti, devono ritenersi legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il diritto di riscatto qualora si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo e/o agli altri soci. Analogamente - e sempre in via esemplificativa - si reputano legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il necessario gradimento (nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia), in caso di cambio di controllo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo, e con diritto di riscatto (delle azioni o quote detenute dalla società socia) in caso di mancato rilascio del gradimento.

Per consultare la Massima, cliccare [qui](#).

**4.7. Massima approvata dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano: n. 186 - Clausole statutarie anti-diluizione (artt. 2346, co. 4 e 2468, co. 2, c.c.).**

*SOCIETÀ PER AZIONI* Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o di s.r.l. che prevedono l'obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.), allorché detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all'importo stabilito dalla clausola stessa, al fine di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti.

Resta ferma la necessità, come in ogni caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2346, co. 4, e 2468, co. 2, c.c., che l'ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto.

Il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l'effetto anti-diluitivo, può costituire un "diritto diverso" che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi degli artt. 2348 c.c. o 26, co. 2, d.l. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria "protetta") oppure un "diritto particolare" ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c.

Per consultare la Massima, cliccare [qui](#).

#### **4.8. Riforma dei tassi di riferimento del mercato: il punto del Comitato di Basilea.**

*BANCHE* Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) con la propria Newsletter del 27 febbraio 2020 ha affrontato il tema della riforma dei tassi di riferimento del mercato. In tale Newsletter è stato raccomandato alle banche di prendere in considerazione gli effetti della riforma sulle loro attività preparandosi adeguatamente alla transizione verso i tassi alternativi mantenendo uno stretto dialogo con le Autorità di vigilanza.

In particolare, evidenzia il Comitato, con il venir meno del LIBOR al termine del 2021, gli operatori del mercato che lo stanno utilizzando nei nuovi contratti dovrebbero considerare attentamente i rischi economici, legali e reputazionali nonché prevedere le modalità di gestione della sostituzione del tasso di riferimento. Alla luce di tali prospettive, il Comitato ha fornito la sua opinione sulle modalità di svolgimento della transizione in materia di:

- aggiornamento dei contratti esistenti;
- modifica delle condizioni contrattuali relative agli strumenti di capitale;
- *risk management* e modelli interni.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).

#### **4.9. Emanate la Raccomandazioni ESMA per l'allineamento di MiFIR rispetto all'obbligo di negoziazione sull'EMIR Refit.**

*TUTTI GLI OPERATORI* L'ESMA ha pubblicato le proprie raccomandazioni alla Commissione europea concernenti modifiche alla disciplina dell'obbligo di negoziazione previsto dal Regolamento (UE) N. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), alla luce delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/834 (EMIR Refit) che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni.

In particolare, evidenzia l'ESMA, le modifiche si renderebbero opportune l'introduzione del Regolamento EMIR Refit non è stata accompagnata da modifiche dirette al Regolamento MiFIR, comportando così un disallineamento tra l'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo di compensazione e dell'obbligo di negoziazione dei derivati.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).



#### **4.10. COVID-19: raccomandazioni ESMA per gli operatori del mercato.**

*TUTTI GLI OPERATORI* L'ESMA, a seguito di un confronto con le Autorità Nazionali di Vigilanza ha formulato delle raccomandazioni rivolte agli operatori del mercato sulla gestione degli impatti del COVID-19.

In particolare, le raccomandazioni hanno ad oggetto:

- l'applicazione da parte degli operatori del mercato dei loro piani emergenziali per garantire la continuità operativa in linea con gli obblighi regolamentari;
- la comunicazione da parte degli emittenti delle informazioni rilevanti relative all'impatto del COVID-19 in conformità con gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR) e provvedere a fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sul punto nella loro relazione finanziaria ovvero nelle loro informative intermedie;
- l'applicazione da parte dei gestori dei fondi dei requisiti in materia di gestione del rischio.

L'ESMA comunica che continuerà a monitorare gli sviluppi dei mercati finanziari ed è pronta ad utilizzare i suoi poteri per garantire il corretto funzionamento dei mercati, la stabilità finanziaria e la protezione degli investitori.

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato dell'ESMA indicato tra i contenuti correlati.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).

#### **4.11. Covid-19: per gli emittenti STAR resta l'obbligo di pubblicare la relazione annuale 2019.**

*SOCIETÀ*  
*QUOTATE* Borsa Italiana ha confermato la vigenza, nel contesto dell'attuale situazione legata al Covid-19, degli obblighi sanciti dall'articolo 2.2.3, co. 3, lett. a), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, per la qualifica STAR degli emittenti.

Tale norma prevede che gli emittenti STAR rendano disponibile al pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell'esercizio, con la precisazione che gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti di cui all'articolo 154-ter, co. 1, del Testo Unico della Finanza entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'unica eccezione, specifica Borsa Italiana nell'avviso allegato, resta la sussistenza di oggettivi impedimenti.

In tal caso, Borsa Italiana raccomanda agli emittenti interessati di fornire tempestiva *disclosure* al mercato circa i tempi previsti per la pubblicazione della relazione finanziaria annuale, esplicitando la natura dell'impedimento.

Per consultare l'Avviso, cliccare [qui](#).

#### **4.12. Fattori ESG e prestazione dei servizi di investimento: richiamo di attenzione Consob.**

*INTERMEDIARI* Consob ha richiamato l'attenzione degli intermediari che prestano servizi di  
*FINANZIARI* investimento in merito ai vigenti presidi di protezione degli investitori qualora si rivolgano alla clientela con un'offerta caratterizzata da profili di sostenibilità.

In particolare, Consob, nelle more dell'applicazione degli interventi legislativi sulla finanza sostenibile in corso di definizione in sede europea, ricorda come siano applicabili in materia:

- gli Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II in merito alla valutazione degli elementi non finanziari al momento della raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente con riferimento alle preferenze dello stesso sui fattori ambientali, sociali e di governance;
- gli Orientamenti ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II;
- la disciplina europea e nazionale sulle informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali con particolare riferimento: agli obblighi per gli intermediari di fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nell'ambito delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali; alle informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing che siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori; alla descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.

Gli intermediari danno conto delle misure adottate e dei controlli svolti nell'ambito delle comunicazioni periodiche trasmesse alla Consob ai sensi della Delibera 17297/2010.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#).

#### **4.13. MiFIR: in consultazione le proposte di modifica ESMA agli obblighi di trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale**

*TUTTI GLI OPERATORI* L'ESMA ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica agli obblighi di trasparenza così come individuati dagli articoli da 3 a 13 del Regolamento (EU) 600/2014 (MiFIR). La proposta di modifica fa seguito all'analisi dei dati raccolti dal 2018 ad oggi sugli effetti dell'attuale regime e si pone l'obiettivo di semplificare e migliorare la normativa in materia di trasparenza, creando un sistema uniforme a livello dell'UE.

L'ESMA, inoltre, con il documento in consultazione propone una serie di modifiche anche alla normativa di secondo livello ed in particolare al regime di trasparenza previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/583 recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. Il documento inoltre analizza:

- gli obblighi di negoziazione per gli strumenti derivati;
- i progressi compiuti nel trasferimento delle negoziazioni di derivati OTC standardizzati in borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione ai sensi degli articoli 25 e 28 del Regolamento MiFIR;

Il documento fa riferimento esclusivamente ai requisiti di trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale (artt. da 8 a 11 del Regolamento MiFIR).

La consultazione avrà termine il 19 aprile 2020.

Per consultare il Documento di Consultazione, cliccare [qui](#).

#### **4.14. COVID-19: sospensione dei procedimenti sanzionatori Consob e procedimenti ACF.**

*EMITTENTI* Consob, con delibera 21300 del 12 marzo, ha disposto la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini endoprocedimentali di cui ai procedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento n. 18750/2013.

La sospensione riguarda tutti procedimenti, sia quelli già avviati dalla Consob sia quelli che saranno avviati successivamente alla data di adozione della delibera di sospensione. Il provvedimento della Consob tiene conto:

- del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, con il quale sono state estese all'intero territorio nazionale tutte le misure di contenimento del contagio da COVID-19, già previste dal D.P.C.M.;
- del fatto che le misure di cui al D.C.P.M, implicando – a tutela della salute pubblica – forti restrizioni nella mobilità e nei contatti delle persone fisiche anche con i propri legali, potrebbero precludere ai destinatari dei procedimenti sanzionatori l'effettivo esercizio delle facoltà partecipative loro riconosciute dal Regolamento n. 18750/2013, nel solco già tracciato dall'art. 24 della Legge n. 262/2005, secondo cui “i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione [...]”;
- che tali limitazioni impediscono di presentarsi presso gli Uffici della Consob per accedere agli atti relativi al procedimento sanzionatorio avviato nei loro confronti, ovvero di partecipare alle eventuali audizioni personali richieste nel corso dello stesso, risultando così idonee a determinare una compressione del diritto di partecipazione, di cui le richiamate facoltà rappresentano una importante espressione.

Con delibera n. 21299 sempre del 12 marzo, la Consob ha deciso, analogamente, di sospendere anche i termini dei procedimenti in corso presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), l'organismo di soluzione stragiudiziale delle controversie tra risparmiatori e intermediari, istituito presso la Consob.

In questo secondo caso la sospensione ha validità fino al 22 marzo.

Per consultare il Documento, cliccare [qui](#). e [qui](#).

#### 4.15. ESMA: consultazione sul Regolamento Benchmark sulle nuove proposte di RTS.

*ADMINISTRATOR, OR, CONTRIBUTOR, AND INVESTOR RELATED TO BENCHMARK* L'ESMA ha posto in consultazione delle proposte di norme tecniche di regolamentazione (RTS) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2175 che, nel ridefinire le competenze delle singole Autorità europee di vigilanza, ha modificato il Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark) dando mandato all'ESMA di sviluppare una serie di RTS in materia di:

- requisiti per garantire che le disposizioni in materia di governance di un amministratore siano sufficientemente solide;
- condizioni che garantiscano che la metodologia utilizzata da un amministratore per determinare un valore di riferimento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento Benchmark;
- sistemi e controlli stabiliti da un amministratore per garantire l'integrità dei dati al fine di poter identificare e segnalare all'autorità competente qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un valore di riferimento;
- criteri che l'autorità competente applica quando valuta le modalità attraverso le quali il valore di riferimento viene trasferito ad un nuovo amministratore o cessa di essere fornito;
- criteri in base ai quali le autorità competenti possono richiedere modifiche alla dichiarazione di conformità.

La consultazione avrà termine il 9 maggio 2020.

Per consultare il Documento in consultazione, cliccare [qui](#).

#### 4.16. COVID-19: le misure dell'EIOPA per il sistema assicurativo europeo

*IVASSE* L'EIOPA ha pubblicato una dichiarazione relativa alle misure da adottare per la  
*COMPAGNI* gestione dell'impatto del COVID 19 sul sistema assicurativo europeo.

*E*

*ASSICURATI* In particolare, nel documento evidenzia come:

*VE*

- le compagnie assicurative debbano mantenere attivi i propri servizi ai clienti assicurando la continuità aziendale;
- le Autorità nazionali di vigilanza debbano mantenere un approccio flessibile per le relazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione relative all'anno 2019;
- l'EIOPA limiterà le richieste di informazione e le consultazioni agli elementi essenziali per monitorare l'impatto del COVID-19 sul mercato;
- l'EIOPA abbia prolungato la scadenza sulla valutazione della revisione della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) di due mesi e che comunicherà nei prossimi giorni i dettagli del rinvio;
- ai sensi della Direttiva Solvency II, le compagnie assicurative dell'UE siano tenute a detenere fondi propri ammissibili sufficienti per coprire il proprio requisito patrimoniale di solvibilità;
- in caso di situazioni estreme, sia prevista dalla Direttiva Solvency II una soglia di flessibilità del requisito patrimoniale di solvibilità;
- alla luce dei recenti stress test il settore sia ben capitalizzato e in grado di sopportare gravi shock;
- l'EIOPA e le Autorità nazionali di vigilanza siano pronte ad utilizzare gli strumenti previsti dalla Direttiva Solvency II per mitigare i rischi e gli impatti sul settore;
- le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero adottare misure per preservare la loro posizione patrimoniale;
- l'EIOPA, di concerto con le altre Autorità europee, continuerà a monitorare la situazione adottando nel caso qualsiasi misura per mantenere la stabilità del settore assicurativo europeo e proteggere gli assicurati.

Per consultare la Comunicazione, cliccare qui.

#### **4.17. COVID-19: comunicazione ESMA sulla vigilanza degli obblighi del Regolamento SFTR.**

*CONTROPARTI CENTRALI* L'ESMA ha pubblicato una dichiarazione per garantire azioni di vigilanza coordinate sull'applicazione del Regolamento UE 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (SFTR), alla luce delle problematiche legate allo sviluppo della pandemia di COVID-19.

In particolare, ESMA si sofferma: sulla data di entrata in vigore dell'obbligo per le controparti di trasmettere ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione; sugli obblighi di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni.

ESMA si aspetta in particolare che le Autorità nazionali competenti non diano la priorità, nelle loro azioni di vigilanza intraprese dal 13 aprile 2020 e fino al 13 luglio 2020, ai soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione delle operazioni SFT.

ESMA prevede inoltre che un numero sufficiente di repertori di dati sulle negoziazioni si sarà registrato prima della prossima fase del regime di segnalazione, vale a dire il 13 luglio 2020.

Per consultare la Dichiarazione, cliccare [qui](#).



#### **4.18. COVID-19: IVASS proroga i termini per le imprese di assicurazione.**

*IMPRESE DI ASSICURAZIONE E* A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'IVASS ha annunciato una serie di prime misure a sostegno dell'attività di imprese e intermediari del mercato assicurativo.

In particolare, IVASS ha prorogato i termini per la trasmissione della relazione sulle reti distributive (art. 46 Regolamento IVASS n. 40/2018), per l'adozione obbligatoria da parte delle imprese delle c.d. aree internet riservate (Regolamento IVASS n. 41/2018) e per la trasmissione della relazione sui reclami e dei relativi documenti (art. 9 Regolamento ISVAP n. 24/2008).

IVASS ha altresì previsto la possibilità di effettuare a distanza i test di verifica dei corsi di formazione professionale.

Per consultare il Rapporto, cliccare [qui](#).

#### **4.19. COVID-19: chiarimenti EBA su vigilanza prudenziale, tutela dei consumatori e servizi di pagamento.**

*AUTORITÀ DI VIGILANZA* EBA ha fornito chiarimenti sull'applicazione del quadro di vigilanza prudenziale alla luce delle misure COVID-19.

In particolare, EBA si sofferma sulla classificazione dei prestiti in default, sull'individuazione delle esposizioni forborne e sul loro trattamento contabile.

Questi chiarimenti contribuiranno a garantire coerenza e comparabilità nelle metriche di rischio applicate, fondamentali per monitorare gli effetti dell'attuale crisi.

EBA ricorda inoltre alle istituzioni finanziarie i loro obblighi in materia di protezione dei consumatori, sospende temporaneamente alcuni obblighi di segnalazione per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e gli invita ad aumentare le loro soglie di pagamento senza contatto fino alla soglia consentita dal diritto dell'UE.

Per consultare i Chiarimenti, cliccare [qui](#), [qui](#) e [qui](#).

#### **4.20. COVID-19: chiarimenti ESMA sull'applicazione dell'IFRS 9 per le perdite attese.**

*AUTORITÀ DI  
VIGILANZA* L'ESMA ha fornito chiarimenti in merito alle implicazioni contabili delle misure di sostegno economico adottate dagli Stati UE per la gestione del COVID-19.

In particolare, la dichiarazione fornisce indicazioni agli emittenti e ai revisori sull'applicazione dell'IFRS 9 (Strumenti finanziari) per quanto riguarda il calcolo delle perdite attese e i relativi obblighi di informativa.

Per consultare i Chiarimenti, cliccare [qui](#).

#### **4.21. AML: nuove Disposizioni Banca d'Italia per la conservazione ed utilizzo di documenti, dati ed informazioni.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Banca d'Italia ha emanato le nuove Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

Il decreto, in linea di continuità con il precedente regime, ha previsto obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio in parte analoghi – nel contenuto – a quelli disciplinati dalle previgenti norme di legge. Tuttavia, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in un archivio dedicato (l'Archivio Unico Informatico), oggi essi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (es. accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità).

I destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

Per consultare il Provvedimento, cliccare [qui](#); per consultare le Disposizioni cliccare [qui](#).

#### **4.22. Decreto Cura Italia: chiarimenti sulla portata della sospensione per agli atti amministrativi di competenza della Consob.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Con Comunicazione n. 2/20 del 25 marzo 2020, la Consob ha fornito chiarimenti sull'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Cura Italia).

Tale norma reca infatti una disciplina sulla sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni. In particolare, la norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020.

I presenti chiarimenti riguardo la portata della sospensione introdotta da tale norma con riferimento agli atti amministrativi di competenza Consob regolati dalla legge nazionale.

Per consultare la Comunicazione, cliccare [qui](#).

#### **4.23. Brexit: richiami di attenzione Consob sulle misure da adottare entro il 2020.**

*TUTTI GLI OPERATORI* Consob ha pubblicato oggi tre Richiami di attenzione che specificano le misure che gli operatori devono adottare entro il 2020 a seguito della ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (UE).

Consob si sofferma in particolare:

- sulle misure in capo agli intermediari britannici che prestano servizi e attività di investimento in Italia (Richiamo di attenzione n. 3/20);
- sulle misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione britanniche in Italia (Richiamo di attenzione n. 4/20);  
sulle misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione italiane nel Regno Unito (Richiamo di attenzione n. 5/20).

Per consultare i Richiami, cliccare [qui.](#), [qui.](#) e [qui.](#)

**4.24. FIA: in consultazione le linee guida ESMA sulla gestione dei rischi connessi alla leva finanziaria.**

*GESTORI DI FIA* ESMA ha posto in pubblica consultazione le Linee guida sulla gestione dei rischi di leva finanziaria nel settore dei Fondi di investimento alternativo (FIA) di cui all'art. 25 della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).

Le presenti Linee guida danno seguito alla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico dell'aprile 2018 sul rischio di liquidità e di leva finanziaria nei fondi di investimento, con cui il Comitato raccomandava all'ESMA di elaborare Orientamenti nell'ambito del suddetto art. 25 concernenti la valutazione del rischio sistemico relativo alla leva finanziaria (Raccomandazione E(1)) e i limiti di leva finanziaria di ordine macroprudenziale (Raccomandazione E(2)).

La consultazione rimarrà aperta fino al 1° settembre 2020.

Per consultare il Documento in consultazione, cliccare [qui](#).

**4.25. OICVM: consultazione ESMA sulle informazioni standardizzate per facilitare la distribuzione transfrontaliera.**

*TUTTI GLI  
OPERATORI*

ESMA ha posto in pubblica consultazione i progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni da parte delle autorità competenti concernenti: , in esecuzione ai mandati conferiti dal Regolamento (UE) 2019/1156 sulla facilitazione della distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, ha posto in pubblica consultazione i progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni da parte delle autorità competenti concernenti:

- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM (art. 5);
- l'elenco delle spese o degli oneri alle stesse autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM, o, se del caso, le metodologie di calcolo di tali spese o oneri (art. 10);
- gli ITS per specificare le informazioni da comunicare;
- nonché i formati, i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità competenti all'ESMA le informazioni necessarie per la creazione e la gestione della Banca dati centrale dell'ESMA relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM (art. 13).

La consultazione terminerà il prossimo 30 giugno 2020.

Per consultare il Documento in consultazione, cliccare [qui](#).



**4.26. Emittenti STAR: confermato il termine per la pubblicazione del resoconto intermedio di gestione.**

*SOCIETÀ*  
*QUOTATE* Con avviso del 7705 del 30 marzo 2020 Borsa Italiana ha precisato che le indicazioni già fornite agli emittenti STAR con avviso n. 5319 dell'11 marzo relativamente al rispetto dei termini di pubblicazione della relazione finanziaria annuale nel contesto dell'attuale situazione emergenziale Covid-19, devono considerarsi applicabili anche ai termini di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo trimestre dell'esercizio 2020.

Pertanto, nella misura in cui sussistano oggettivi impedimenti – legati all'emergenza Covid-19 – al puntuale rispetto del termine regolamentare di 45 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, Borsa Italiana raccomanda agli emittenti STAR interessati di comunicare tempestivamente al mercato la natura dell'impedimento ed i tempi previsti per la pubblicazione del resoconto intermedio di gestione.

Per consultare il Documento in consultazione, cliccare [qui](#).

## 5. PUBBLICAZIONI, CONVEGNI E NEWS

### 5.1. L'inquadramento giuridico delle criptovalute: la definizione "funzionale" della V Direttiva Antiriciclaggio e la posizione della giurisprudenza di merito.

*TUTTI GLI OPERATORI* Il prossimo 16 aprile 2020 alle ore 17.30, durante il workshop, il Dott. Paolo Roberto Amendola e l'Avv. Andrea Conso, dopo un breve inquadramento della definizione di valuta virtuale dettata dalla disciplina antiriciclaggio, si soffermeranno su due recenti sentenze di merito che hanno dovuto affrontare tale tematica con riferimento alla rilevanza fiscale e alla "conferibilità" delle valute virtuali

Sarà possibile seguire il workshop da remoto e inviare le proprie domande per iscritto in diretta.

Provvederemo a comunicare agli iscritti le modalità di collegamento.

RSVP: [segreteria2.mi@aclaw.eu](mailto:segreteria2.mi@aclaw.eu)

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.